



Istituto Nazionale di Statistica

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DELL'ANNO 2011

Premesso che:

- con deliberazione n. 745/P del 26 novembre 2012 a firma del Direttore Generale è stato costituito, per l'anno 2011, il fondo per il trattamento accessorio del personale Istat appartenente ai profili professionali dal IV all'VIII, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, come di seguito indicato:

ISTAT - COSTITUZIONE FONDO anno 2011 - livelli IV-VIII	
Risorse certificate al 2004	11.051.424,14
Incrementi 2002/2003	264.872,68
Incrementi 2004/2005	105.949,07
Incrementi 2006/2007	367.987,48
Incrementi 2008/2009	259.094,52
Risparmi RIA	616.368,61
Totale Fondo 2011	12.665.696,50
Decurtazione ex art. 67, L 133/2008	- 736.173,41
Decurtazione ex art. 9, c.2bis, L 122/2010	- 703.814,71
TOTALE FONDO	11.225.708,38

- con deliberazione n. 744/P del 26 novembre 2012 a firma del Direttore Generale è stato determinato in complessivi € 1.383.526,12 lo stanziamento per l'anno 2011 delle risorse da destinarsi alla remunerazione delle indennità previste per i ricercatori e tecnologi dai vigenti CCNL, come di seguito indicato:

1. Indennità della valorizzazione professionale

LIVELLO PROF.LE	DIPENDENTI ISTAT	IMPORTO IVP ANNUO	DIPENDENTI EX ISAE	IMPORTO IVP ANNUO	TOTALE
I	89	166.434,45	8	14.960,40	181.394,85
II	192	298.421,76	21	32.639,88	331.061,64
III	444	593.130,72	15	20.038,20	613.168,92
	725	1.057.986,93	44	67.638,48	1.125.625,41

1



Istituto Nazionale di Statistica

2. Indennità per oneri specifici

LIVELLO PROF.LE	DIPENDENTI ISTAT	IMPORTO IOS ANNUO	DIPENDENTI EX ISAE	IMPORTO IOS ANNUO	TOTALE
I	89	20.918,56	8	5.200,00	26.118,56
II	192	45.127,68	21	13.650,00	58.777,68
III	444	104.357,76	15	9.750,00	114.107,76
	725	170.404,00	44	28.600,00	199.004,00

3. Indennità direzione strutture di particolare rilievo

Contratto Integrativo Istat anno 2010	52.687,01
Riduzione ex art. 67 L. 133/2008	(5.268,70)
Contratto Integrativo Isae anno 2009	13.111,18
Riduzione ex art. 67 L. 133/2008	(1.632,37)
Totale indennità	58.897,12

Il giorno **18** del mese di **ottobre** dell'anno **2013**, presso i locali dell'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, la delegazione di parte pubblica, composta da Manlio CALZARONI, direttore della Direzione Centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici (DCCR), in qualità di delegato del Presidente e da Antonino COSTANTINO, direttore della Direzione centrale del personale (DCPE), in qualità di delegato del Direttore Generale, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, convengono e sottoscrivono quanto segue.

SEZIONE I - PERSONALE DEI LIVELLI IV - VIII

Art. 1

Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII

Le parti prendono atto che il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV - VIII relativo all'anno 2011 è stato determinato, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005, sulla base del fondo certificato per l'anno 2004, incrementato delle risorse individuate dalle tornate contrattuali intervenute successivamente e tenuto conto delle riduzioni disposte dall'art. 67 della legge n. 133/2008, di conversione del decreto legge n. 112/2008, sulle voci variabili del salario accessorio, nonché di quelle disposte dall'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010, in relazione alla media del personale in servizio alle date di riferimento.

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials 'cc' at the bottom right.



Istituto Nazionale di Statistica

Art. 2

Distribuzione del fondo

Per l'anno 2011 il fondo di cui al precedente art. 1, costituito al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, è ripartito, in considerazione del numero di dipendenti in servizio al 1° gennaio, secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

VOCI	DISTRIBUZIONE
1) Lavoro straordinario	485.000,00
2) Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno	525.000,00
3) Indennità di ente (annuale)	2.650.000,00
4) Indennità di ente (mensile)	6.510.000,00
5) Indennità di posizione	-
6) Produttività collettiva ed individuale	415.063,71
7) Progressioni economiche 2006/2008/2010	640.644,67
TOTALE	€ 11.225.708,38

Art. 3

Indennità di Ente

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le misure dell'indennità di cui all'art. 44, commi 2 e 3 del CCNL 1994/1997 restano così determinate:

Livello professionale	Indennità di ente annuale (art. 44, c.2)	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) valori annuali	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) valori mensili
IV	2.301,24	5.828,94	485,75
V	2.070,28	5.246,38	437,20
VI	1.764,71	4.468,05	372,34
VII	1.533,76	3.885,48	323,79
VIII	1.312,80	3.303,33	275,28

Art. 4

Produttività collettiva e individuale

Le risorse destinate alla produttività collettiva, come determinate ai sensi del precedente art. 2, sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell'anno 2011 tenuto conto dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza degli interessati rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività.

3



Istituto Nazionale di Statistica

Alla relativa erogazione si procede mediante acconto, il saldo verrà erogato a seguito della verifica dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza degli interessati.

Le risorse destinate alla produttività individuale, determinate sulla base delle economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono destinate all'erogazione dei premi secondo i criteri previsti dalle disposizioni normative vigenti.

SEZIONE II - RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 5

Indennità per oneri specifici

L'erogazione delle risorse relative all'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL - biennio economico 1996/1997 - viene subordinata al raggiungimento dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza degli interessati rispetto agli obiettivi definiti in sede di programmazione.

SEZIONE III - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 6

Trattamento economico

Al personale a tempo determinato compete lo stesso trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale di ruolo dell'Istituto in base alle disposizioni contrattuali vigenti. Il relativo finanziamento grava sui pertinenti capitoli di bilancio allo scopo istituiti.

Per l'ISTAT

Dott. Manlio Calzaroni

Manlio Calzaroni

Dott. Antonino Costantino

Antonino Costantino

Per le OO.SS.

FIR CISL
FLE CGIL


Alfredo
Antonio

DICHIARAZIONE A VERBALE

La FIR CISL, in relazione alla convocazione per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo relativa al trattamento accessorio dell'anno 2011, sottoscrive detta ipotesi limitatamente alla ripartizione delle risorse del fondo accessorio rilevando peraltro che tale ripartizione è stata presentata non con gli importi realmente spesi per singola voce ma per importi preventivati, falsando quindi l'effettiva distribuzione tra le voci. Si contesta invece il metodo di calcolo con il quale si è addivenuti al totale da ripartire e le modalità con le quali l'Amministrazione ha deciso di procedere ai fini della costituzione del fondo. Nel merito si ritiene che detto fondo sia stato decurtato di circa 80.000 oltre il dovuto.

Roma, 18 ottobre 2013

FIR-CISL



18. 10 2013

DIREZIONE GENERALE

Ufficio relazioni interne e sindacali

dott. *Enrico Giuliani*



NOTA A VERBALE

ANPRI non sottoscrive il Contratto collettivo integrativo Ripartizione del Fondo per il trattamento accessorio dell'Anno 2011, intendendo con ciò opporsi all'ennesimo tentativo dell'amministrazione dell'ISTAT, di stravolgere l'articolato contrattuale del comparto Ricerca, a favore di interpretazioni "innovative" quanto infondate del CCNL 1994-1997, che tradiscono sia il disposto contrattuale che l'intenzione delle parti che lo hanno sottoscritto.

Ci riferiamo, in particolare, all'ipotesi di legare l'attribuzione dell'"Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo" ex art.8 CCNL 5/3/1998 - Il biennio (1996-1997,) a criteri legati alla produttività. ANPRI ritiene, infatti, che tale impostazione non sia accettabile in quanto la I.O.S. è una indennità legata agli "oneri inerenti l'attività dei singoli ricercatori o tecnologi", quindi alla loro posizione/funzione, e non a parametri di produttività e/o valutazione, quale sarebbe il "raggiungimento di obiettivi" (siano essi ottenuti dal singolo R&T o, men che mai, conseguiti dalla struttura di appartenenza, vale a dire dall'insieme del personale addetto: ricercatore/tecnologo ma anche CTER).

Sia l'esiguità dell'importo in questione (del tutto "inadeguato" a premiare il "raggiungimento degli obiettivi" di una struttura !) sia l'assenza di un "fondo" per il salario accessorio dei Ricercatori e Tecnologi, che nel CCNL del comparto ricerca non esiste, del resto, ci sembrano chiaramente corroborare la nostra posizione.

In considerazione di quanto sopra esposto, questa O.S. si riserva di impugnare nelle sedi opportune il presente accordo qualora l'Istat intendesse procedere alla sua applicazione.

Si richiede che la presente nota sia allegata al testo dell'accordo eventualmente sottoscritto da altre organizzazioni sindacali.

Roma, 18.10.2013

Responsabile sezione ANPRI-CIDA/Istat



DG/B prok.n. 71
Roma 20/10/2013

DIREZIONE GENERALE
Ufficio relazioni interne
e sindacali

